

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CEE) n. 3197/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America . . . . .** 1
- \* **Regolamento (CEE) n. 3198/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America . . . . .** 2
- \* **Regolamento (CEE) n. 3199/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1981 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune . . . . .** 4
- Regolamento (CEE) n. 3200/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 3201/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 3202/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 3203/81 della Commissione, del 9 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di semolino di granturco alla Giamaica a titolo di aiuto alimentare . . . . . 11
- \* **Regolamento (CEE) n. 3204/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e nel dipartimento dell'Aude . . . . .** 14
- \* **Regolamento (CEE) n. 3205/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro . . . . .** 16

★ Regolamento (CEE) n. 3206/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia . . . . .	17
★ Regolamento (CEE) n. 3207/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 3208/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 3209/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 3210/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 3211/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia . . . . .	31
Regolamento (CEE) n. 3212/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 3213/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	33
Regolamento (CEE) n. 3214/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei somolini di frumento o di segala . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 3215/81 della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . .	38

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

81/890/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 3 novembre 1981, che autorizza la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime d'imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale . . . . .	40
--	----

**Rettifiche**

★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU n. L 323 del 29. 11. 1980) . . . . .	42
---	----

★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento (GU n. L 156 del 15. 6. 1981) . . . . .	42
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1783/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 176 dell'1. 7. 1981) . . . . .	42
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 1786/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981) . . . . .	43
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (GU n. L 214 dell'1. 8. 1981) . . . . .	43
★ Rettifica al regolamento (CEE) n. 3099/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 310 del 30. 10. 1981) . . . . .	44

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3197/81 DEL CONSIGLIO****del 9 novembre 1981****che proroga il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2017/81 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America ;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato ; che la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati il proposito di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi ; che gli esportatori che rappresentano la quasi totalità del commercio non hanno presentato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America, istituito con il regolamento (CEE) n. 2017/81 è prorogato per un periodo di non oltre due mesi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisca provvedimenti definitivi o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 18 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. BAKER

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 22.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3198/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 3439/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America <sup>(2)</sup>, gli esportatori di filati fabbricati specificamente per le marche intessute nella trama e per i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche e gli importatori di filati da cucire non rifiniti hanno protestato presso la Commissione affermando che sulle esportazioni dagli Stati Uniti d'America il dazio antidumping veniva riscosso indebitamente;

considerando che le vendite di detti prodotti nella Comunità sono colpite dal dazio antidumping definitivo semplicemente perché rientrano nel medesimo codice Nimexe delle importazioni di filati realmente oggetto della denuncia;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha condotto a tale effetto un'inchiesta presso i produttori ricorrenti;

considerando che detti produttori hanno confermato che, nonostante il riferimento, nella loro denuncia, al codice Nimexe 51.01-28, che comprende tutti i filati non testurizzati di poliestere, ritorti o ritorti su ritorto, la denuncia non riguarda i filati per le marche intessute nella trama, torti, sterilizzati e avvolti su rocchetti, né i filati sintetici riassorbibili per suture chirurgiche né i filati da cucire non rifiniti;

considerando che ai filati per la marche intessute nella trama, ai filati sintetici riassorbibili per suture chirur-

giche e ai filati da cucire non rifiniti non dovrebbe pertanto essere applicato né il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2297/80 <sup>(3)</sup> né il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento per quanto concerne i prodotti sopradetti e rimborsare i dazi definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 2297/80 e il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3439/80 per le importazioni di filati di poliestere della sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune e corrispondente ai codici Nimexe 51.01-25, 26 e 28, non si applica ai seguenti prodotti:

- a) filati di poliestere fabbricati per le marche intessute nella trama, torti, sterilizzati e avvolti su rocchetti;
- b) presidi chirurgici sintetici riassorbibili di polidissanone;
- c) filati sintetici semplici (monofilamenti) non torti per i quali la dimensione del taglio trasversale non supera 1 mm, la lunghezza è non inferiore a 15 cm e non superiore a 150 cm, non sterilizzati, impacchettati sotto vuoto e fabbricati per la produzione di suture chirurgiche.

*Articolo 2*

Tutti gli importi riscossi quali dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti in questione prima dell'applicazione del presente regolamento vengono rimborsati.

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3439/80 è sostituito dal testo seguente:

- \* c) ai filati da cucire composti di filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), rifiniti o no, del tipo "core yarn" con torsione finale "Z". Il filato "core yarn" è un

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 91.

<sup>(3)</sup> GU n. L 231 del 2. 9. 1980, pag. 5.

filato da cucire composto da più filati ritorti ognuno dei quali è costituito da un filato sintetico continuo avvolto di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. BAKER

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3199/81 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1981

relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1981 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1597/81 <sup>(1)</sup> il Consiglio ha aperto per il 1981 e ripartito tra gli Stati membri un contingente tariffario comunitario a dazio nullo per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, contingente il cui volume provvisorio è stato fissato a 60 000 tonnellate; che, con lo stesso regolamento, il beneficio di tale contingente tariffario è stato esteso, nel limite del 20 % del suo volume, ad importazioni di ferrocromo contenenti, in peso, una quantità di carbonio compresa tra il 3 ed il 4 %;

considerando che, sulla base dei dati economici attualmente disponibili in materia di consumi, di produzione e di importazioni ammesse al beneficio di altri regimi tariffari preferenziali, si ritiene che il fabbisogno comunitario di importazioni provenienti dai paesi terzi potrà raggiungere durante l'anno in corso un livello superiore al volume del suddetto contingente; che, per non pregiudicare l'equilibrio del mercato di questa ferrolega e assicurare un'evoluzione parallela allo smercio della produzione comunitaria e di una soddisfacente sicurezza di approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitarsi ad un aumento del volume contingente pari a 5 000 tonnellate;

considerando che è opportuno, tenuto conto del volume poco elevato dell'aumento progettato, proce-

dere ad una suddivisione definitiva di tale volume tra gli Stati membri in proporzione al loro fabbisogno prevedibile di importazioni provenienti dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1597/81 per il ferrocromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio, della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, è portato da 60 000 a 65 000 tonnellate.

*Articolo 2*

Il volume supplementare di 5 000 tonnellate di cui all'articolo 1, è così suddiviso tra gli Stati membri:

	<i>tonnellate</i>
Benelux	318
Danimarca	1
Germania	1 989
Grecia	1
Francia	1 216
Irlanda	1
Italia	844
Regno Unito	630

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. BAKER

<sup>(1)</sup> GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3200/81 DELLA COMMISSIONE**

del 10 novembre 1981

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81 <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	74,08
10.01 B	Frumento duro	134,33 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	41,60 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	77,75
10.04	Avena	38,79
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	99,52 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	49,74 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	86,94 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	117,42
11.01 B	Farine di segala	71,97
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	221,42
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	126,00

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3201/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSA GER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	1,83
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3202/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(3)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(4)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77<sup>(6)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3203/81 DELLA COMMISSIONE**

**del 9 novembre 1981**

**relativo alla fornitura di farina di frumento tenero e di semolino di granturco  
alla Giamaica a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 000 tonnellate di cereali alla Giamaica a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso <sup>(7)</sup>; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato;

considerando che, in seguito all'adesione della Grecia e quando si tratta di un prodotto per il quale esiste un importo compensativo adesione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri, occorre precisare il modo in cui si effettua il confronto delle offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

*Articolo 2*

Pr il confronto delle offerte, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1974/80, ogni offerta viene corretta eventualmente dell'importo compensativo adesione applicabile negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

La correzione si effettua aumentando dell'importo compensativo adesione le offerte che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del suddetto regolamento, indicano la Grecia.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1981.

*Per la Commissione*  
Poul DALSGER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Giamaica.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Giamaica.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero e semolino di granturco.
5. **Quantitativo totale** :
  - 438 tonnellate di farina di frumento tenero (600 tonnellate di cereali)
  - 203 tonnellate di semolino di granturco (400 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : VIB, Kouvenderstraat 229, NL-Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - farina di frumento tenero :
    - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti ;
    - umidità : massimo 14 % ;
    - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) ;
    - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca ;
  - semolino di granturco (11.02 A V a) 2) :
    - semolino di granturco di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
    - umidità : massimo 12 % ;
    - acidità : massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi (1) ;
  - qualità dei sacchi ;
  - composizione dei sacchi :
    - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m<sup>2</sup> ;
    - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m<sup>2</sup> ;
    - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura ;
    - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
    - insettifughi sparsi all'esterno del sacco ;
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi : iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
    - Wheat flour / Gift of the European Community to Jamaica / For free distribution •
    - Corn meal / Gift of the European Community to Jamaica / For free distribution •
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità (lo stesso porto per le due merci).
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : trattativa privata.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 10 al 31 dicembre 1981.
16. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3204/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1981 nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e nel dipartimento dell'Aude**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, definiti al punto 13 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali l'acidificazione supplementare può essere autorizzata entro il limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milleivalenti, per dei prodotti raccolti nella zona C II;

considerando che nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape, si sono constatate condizioni climatiche eccezionali, che hanno avuto per effetto un'acidità totale inferiore al normale;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80, dispone che le condizioni ed i limiti in cui si può procedere all'acidificazione di taluni prodotti, nonché la procedura secondo cui possono essere concesse autorizzazioni, sono quelli previsti dall'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che le condizioni climatiche eccezionali che si sono avute nell'Aude hanno impedito i prodotti ottenuti dalla varietà Moscato di Amburgo, destinati all'elaborazione di vini spumanti, di raggiungere un livello normale di acidità totale; che tali condizioni climatiche hanno inciso solamente sulla varietà in questione, segnatamente a causa delle sue caratteristiche botaniche particolari; che è pertanto opportuno autorizzare l'acidificazione supplementare di tali prodotti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 358/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'acidificazione supplementare di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è autorizzata per le uve fresche, i mosti di uva, i mosti di uve parzialmente fermentati e il vino nuovo ancora in fermentazione prodotti nella zona con denominazione controllata Châteauneuf-du-Pape e provenienti dalla vendemmia 1981.

2. L'acidificazione supplementare prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 è autorizzata per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione, nonché le partite (cuvées) ottenute dalle uve della varietà Moscato di Amburgo che sono state raccolte nel dipartimento dell'Aude.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.

(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3205/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione<sup>(2)</sup>, il buono di cui al relativo articolo 3 è valido soltanto per il mese che figura su tale documento; che, per facilitare l'applicazione pratica del regime, è necessario prevedere una breve proroga di tale periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2191/81, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

« 5. La validità del buono inizia il primo giorno del mese civile in esso indicato e scade il decimo giorno del mese successivo; la presa in consegna deve aver luogo nel corso di tale periodo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3206/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, in particolare il protocollo n. 1,visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia<sup>(2)</sup> e in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

*(in tonnellate)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica: II. altri diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	1 500

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 14 novembre al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica: II. altri diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	Jugoslavia

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per gli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112, il massimale è fissato a 14,28 tonnellate; che alla data del 30 ottobre 1981 le importazioni della Comunità di altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 14 novembre 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1120	112	ex 62.05	62.05-10; 30; 93; 98	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:  altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3208/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 <sup>(4)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 300 kg, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di

carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso vivo —
ex 01.02 A	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche : I. Riproduttori di razza pura : (a) bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg II. Diversi dai riproduttori di razza pura : (a) bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	75,000  75,000 75,000 60,000 23,000
		— Peso netto —
ex 02.01 A II	Carni della specie bovina : a) fresche o refrigerate : 1. in carcasce, mezzene e quarti detti compensati : (aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera (bb) altri : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 2. Quarti anteriori e busti : — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	111,000 104,000 80,500 30,500  150,000 143,000 109,000 41,500  111,000 104,000 80,500 30,500

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 189,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 182,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 137,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 52,500</li> </ul> <p>(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 111,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 104,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 80,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 30,500</li> </ul> <p>4. altre :</p> <p>aa) pezzi non disossati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 111,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 104,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 80,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 30,500</li> </ul> <p>ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 188,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 180,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 131,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 50,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (1) e per le esportazioni a destinazione del Canada 107,000</li> </ul>	

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>b) congelate :</p> <p>1. in carcasce, mezzene o quarti detti compensati :</p> <p>(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 89,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 82,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 80,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 29,500</li> </ul> <p>(bb) altre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 108,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 101,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 101,500</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 37,500</li> </ul> <p>2. Quarti anteriori e busti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 89,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 82,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 80,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 29,500</li> </ul> <p>3. Quarti posteriori e selle :</p> <p>(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 128,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 121,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 121,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 45,500</li> </ul> <p>(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1) 89,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 82,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera 80,000</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 29,500</li> </ul>	

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II (segue)	<p>4. altre :</p> <p>aa) pezzi non disossati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul> <p>ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (3) e per le esportazioni a destinazione del Canada</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)</li> <li>— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul> <p>altri pezzi disossati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (3) e per le esportazioni a destinazione del Canada</li> </ul>	<p>89,000</p> <p>82,000</p> <p>80,000</p> <p>29,500</p> <p>107,000</p> <p>130,000</p> <p>122,000</p> <p>100,000</p> <p>37,000</p> <p>107,000</p>
ex 02.06 C I a) 2	<p>Carni della specie bovina, disossate, salate e secche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione della Svizzera</li> </ul>	64,679
ex 16.02 B III b) 1	<p>Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate (4) :</p> <p>ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :</p> <p>(11) 80 % o più di carni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera</li> <li>— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera</li> </ul>	<p>98,880</p> <p>91,880</p> <p>91,880</p> <p>91,880</p>

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
ex 16.02 B III b) 1 (segue)		— Peso netto —
	(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	55,007
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	55,007
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	55,007
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	55,007
	(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1)	37,478
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	37,478
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	37,478
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	37,478
	ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 80 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	60,000
(22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	35,000	
(33) 40 % o più e meno del 60 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	25,000	
(44) 20 % o più e meno del 40 % di carni :		
— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	9,067	

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3488/80 della Commissione (GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 4).

(2) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

(3) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(4) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

NB : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	29,580 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 19 ottobre 1981**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		13,903
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	29,580
	2. Busto o mezzo busto	20,706
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	32,538
	4. Coscia intera o mezza coscia	38,454
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	38,454
bb) Pezzi disossati	53,836	
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	22,185
	2. Busto o mezzo busto	15,530
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	24,404
	4. Coscia intera o mezza coscia	28,841
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	28,841
bb) Pezzi disossati	40,377	
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	38,454
	2. disossate	53,836

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3210/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che sopprime le tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3142/81 della Commissione, del 30 ottobre 1981<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3194/81 della Commissione, del 9 novembre 1981<sup>(4)</sup>, hanno istituito delle tasse di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna;

considerando che le disposizioni dell'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative all'istituzione di tasse di compensazione, sono applicabili, per un

determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo di riferimento per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 430/81 della Commissione, del 19 febbraio 1981<sup>(5)</sup>, ha fissato i prezzi di riferimento per i cetrioli sino al 10 novembre 1981; che occorre pertanto abrogare, con effetto dall'11 novembre 1981, il regolamento (CEE) n. 3142/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3142/81 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 74.<sup>(4)</sup> GU n. L 321 del 10. 11. 1981, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 47 del 20. 2. 1981, pag. 25.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3211/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di  
cetrioli originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1°  
gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli orto-  
frutticoli, le norme generali di applicazione dell'atto di  
adesione del 1979 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, para-  
grafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3141/81  
della Commissione, del 30 ottobre 1981 <sup>(2)</sup>, modificato  
dal regolamento (CEE) n. 3196/81 <sup>(3)</sup>, ha istituito un  
importo correttore all'importazione nella Comunità a  
nove di cetrioli originari della Grecia;

considerando che le disposizioni dell'articolo 75  
dell'atto di adesione relative all'instaurazione di un  
meccanismo di compensazione all'importazione nella  
Comunità a nove di ortofruttili provenienti dalla

Grecia sono applicabili, per un determinato prodotto,  
soltanto durante il periodo per il quale è fissato un  
prezzo d'offerta comunitario per tale prodotto; che il  
regolamento (CEE) n. 429/81 della Commissione, del  
19 febbraio 1981 <sup>(4)</sup>, ha fissato un prezzo d'offerta  
comunitario per i cetrioli applicabile nei confronti  
della Grecia sino al 10 novembre 1981; che, stando  
così le cose, occorre abrogare il regolamento (CEE) n.  
3141/81 dall'11 novembre 1981,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3141/81 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre  
1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 73.

<sup>(3)</sup> GU n. L 321 del 10. 11. 1981, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 47 del 20. 2. 1981, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3212/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3195/81 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.<sup>(3)</sup> GU n. L 321 del 10. 11. 1981, pag. 17.*ALLEGATO***al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio***(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	27,73 22,61 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3213/81 DELLA COMMISSIONE**

del 10 novembre 1981

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3075/81 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3151/81 <sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 novembre 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 <sup>(9)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 <sup>(11)</sup> e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3075/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 308 del 29. 10. 1981, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 314 del 4. 11. 1981, pag. 7.<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
23.02 A I a)	25,13	25,13
23.02 A I b)	80,40	80,40
23.02 A II a)	20,10	20,10
23.02 A II b)	80,40	80,40

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3214/81 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 1981****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,  
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3173/81<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3173/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3173/81, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 316 del 6. 11. 1981, pag. 34.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — la zona V — gli altri paesi terzi	33,00 50,00 52,00 15,00
10.01 B	Frumento duro per le esportazioni verso : — il Marocco, la Tunisia e la zona V — gli altri paesi terzi	70,00 —
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi	10,00 25,00 0
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi	40,00 45,00 — 15,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	5,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (!): — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	75,00 71,00 66,00 61,00 56,00 50,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala <sup>(1)</sup> :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	35,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	35,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	35,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	35,00
	Semole e semolini di grano duro <sup>(1)</sup> :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950	130,00
	— tenore in ceneri da 951 a 1 300	130,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 1 301 a 1 500	130,00
	Semole e semolini di grano tenero <sup>(1)</sup> :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	75,00

<sup>(1)</sup> E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

*NB:* Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3215/81 DELLA COMMISSIONE**

del 10 novembre 1981

**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3097/81 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto

dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3097/81, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 30. 10. 1981, pag. 23.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		11	12	1	2	3	4	5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	- 5,00	- 9,00	- 12,00	- 15,00	- 15,00	- 15,00
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	—	—	—	—
10.02	Segala	0	0	0	—	—	—	—
10.03	Orzo	0	- 2,00	- 4,00	- 6,00	- 6,00	—	—
10.04	Avena	0	0	0	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 novembre 1981

**che autorizza la Repubblica italiana a derogare provvisoriamente al regime d'imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale**

(81/890/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il governo italiano ha chiesto di usufruire di una deroga transitoria alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>;

considerando che la deroga transitoria concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, sino al 31 dicembre 1981, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel quadro degli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel novembre 1980;

considerando che la situazione sociale particolare ha indotto il governo italiano a richiedere tale deroga transitoria;

considerando che l'esenzione dall'IVA riguarda soltanto alcune operazioni tassativamente elencate dai decreti legge n. 799/80 e n. 11/81, emanati dal governo italiano, convertiti con le leggi 22 dicembre 1980, n. 875 e 30 marzo 1981, n. 104;

considerando che è opportuno che la Repubblica italiana prenda le misure amministrative necessarie affinché le operazioni in questione vengano contabilizzate in maniera da consentire la determinazione delle risorse proprie della Comunità relative alle operazioni stesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica italiana è autorizzata, sino al 31 dicembre 1981, ad applicare un'esenzione con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, alle operazioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799/80, modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, ed all'articolo 2 del decreto legge 31 gennaio 1981, n. 11/81, modificato dalla legge 30 marzo 1981, n. 104; l'elenco di tali operazioni e le modalità di esenzione ad esse relative sono riportate in allegato.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana adotta le disposizioni atte ad assicurare la dichiarazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati necessari alla determinazione delle risorse proprie della Comunità relative alle operazioni di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 novembre 1981.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. MARTEN

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

## ALLEGATO

## Elenco delle operazioni esentate e modalità relative all'esenzione comunicate dal governo italiano

Fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione sono esentate, con rimborso delle imposte pagate nello stadio precedente, le seguenti operazioni :

- a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa l'eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi ;
- b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attività imprenditoriali, nelle regioni indicate nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi ;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio ;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale ;
- e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi ;
- f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie ;
- g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (voce ex 85.12 della tariffa doganale comune), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone o gas prodotti di petrolio (voce ex 73.37 della tariffa doganale comune), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro o di acciaio (voce ex 73.36 della tariffa doganale comune) destinati ad essere utilizzati nelle regioni indicate nella precedente lettera a) dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici ;
- h) le prestazioni di servizi relativi al trasporto dei beni di cui alle lettere precedenti effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di interventi d'urgenza nei confronti di detto commissario o degli enti pubblici agenti in suo nome e per suo conto ;
- i) le importazioni dei beni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) effettuate per conto del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e per conto di enti pubblici, destinati ad essere distribuiti gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Le esenzioni di cui alle lettere da a) a g) si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali sulla base di attestati rilasciati dal comune competente, nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nei confronti di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, nonché di organi di stampa che distribuiscono gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 323 del 29 novembre 1980)*

Alla pagina 28, articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino,

*anziché*: « nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75 <sup>(3)</sup> »,

*leggi*: « nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 <sup>(3)</sup> »,.

Alla pagina 41, titolo,

*anziché*: « ALLEGATO »,

*leggi*: « ALLEGATO C ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1534/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che fissa, per il raccolto 1981, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti del tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, nonché le qualità di riferimento**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 156 del 15 giugno 1981)*

Alla pagina 14, allegato II, numero d'ordine 17, terza colonna, sesta riga,

*anziché*: « ... il 40 % ... »,

*leggi*: « ... il 45 % ... ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1783/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 1° luglio 1981)*

Alla pagina 12, sottovoce 11.02 B II d), colonna 4,

*anziché*: « 1,02 »,

*leggi*: « 1,60 ».

Alla pagina 12, sottovoce 11.02 C VI, colonna 4,

*anziché*: « 1,02 »,

*leggi*: « 1,60 ».

Alla pagina 12, sottovoce 11.02 E II d) 2, colonna 3,

*anziché*: « Scagliola »,

*leggi*: « Sorgo ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 1786/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 177 del 1° luglio 1981)*

Alla pagina 34, articolo 1, punto 5,

— la sottovoce 23.07 B I a) 1. è sostituita dal seguente testo :

« 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % ».

— la sottovoce 23.07 B II è sostituita dal seguente testo :

« II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 214 del 1° agosto 1981)*

Alla pagina 1, ultimo considerando, quarta riga, e alla pagina 4, articolo 13, terza riga,

*anziché* : « ... produttori di uve secche ... »,

*leggi* : « ... produttori di uve secche e di fichi secchi ... ».

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 3099/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 310 del 30 ottobre 1981)*

Pagine 29, 30, 31, 33, 34 e 35, colonna « numero della tariffa doganale comune » :

*anziché* : 04.02

*(seguito)*,

*leggi* : 04.04

*(seguito)*.

---

